



## OSSERVAZIONI ED INTEGRAZIONI

alla

Proposta di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute con il quale vengono attuate le regole e i requisiti per il funzionamento del “Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento” (SQNBA), istituito con l’art. 224-bis contenuto nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio").

**CONAF CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI  
AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**FIDSPA – FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN SCIENZE DELLA  
PRODUZIONE ANIMALE**

*Roma, 6 settembre 2021*



## INDICE

<b>Premessa</b>	Pag.3
<b>Attività, competenze e deontologia dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali</b>	Pag.3
<b>Un sistema di qualità nazionale per il benessere animale</b>	Pag.5
<b>Proposte emendative decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute con il quale vengono attuate le regole e i requisiti per il funzionamento del “Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento” (SQNBA), istituito con l’art. 224-bis contenuto nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio")</b>	Pag.8
<b>Osservazioni all’allegato 1</b>	Pag.22
<b>Requisiti minimi di competenza per i valutatori dell’Organismo di Certificazione</b>	Pag.23
<b>Requisiti minimi di competenza del personale dell’Organismo di Certificazione incaricato delle fasi di riesame e delibera.</b>	Pag.25



## Premessa

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), in rappresentanza di 20.000 professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali, operante con competenze specifiche nell'ambito degli allevamenti zootecnici, dei sistemi di qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità del prodotto di origine animale lungo la filiera produttiva fino al consumatore finale, con il presente documento intende riportare alcune osservazioni e integrazioni puntuali alla proposta di decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute con il quale vengono attuate le regole e i requisiti per il funzionamento del "Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento" (SQNBA), istituito con l'art. 224-bis contenuto nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio").

## Attività, competenze e deontologia dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Il CONAF, con 84 Ordini territoriali e 15 Federazioni regionali o interregionali, rappresenta circa 20.000 Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Agronomi iunior, Forestali iunior e Biotecnologi iscritti all'Albo.

L'ordinamento professionale è definito dalla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152, e dal DPR 328 del 2001.

La professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è una professione regolamentata, cioè una professione strutturata in ordine professionale e caratterizzate dalla presenza di preminenti interessi pubblici. Ai Consigli degli Ordini Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

Le novità normative introdotte dalla riforma delle professioni (dpr 137/2012) hanno determinato un incremento delle garanzie delle prestazioni dei liberi professionisti per il cliente: dalla introduzione della polizza assicurativa obbligatoria, la formazione continua professionale, una più trasparente gestione dei provvedimenti disciplinari attraverso la separazione tra consigli amministrativi e di disciplina, la introduzione delle società tra professionisti.

All'interno delle attività di competenza dei professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali rientrano gli argomenti del decreto interministeriale in esame.

Infatti l'attività professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è volta a valorizzare e a gestire i processi produttivi agricoli zootecnici e forestali a tutelare l'ambiente ed il paesaggio in generale le attività riguardanti il mondo rurale e territoriale, così come disciplinata nel dettaglio dall'articolo 2 dell'ordinamento professionale (legge 3/76 modificata dalla L152/1992).

In particolare sono di competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (di seguito Dottore Agronomo) i seguenti aspetti di interesse relativi all'argomento del Decreto in questione (**Art. 2. L. 152/1992- Attività professionale**).



- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedono anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- omissis*
- d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché' le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
- i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
- l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
- omissis*
- o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;



- p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;  
*omissis*
- r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;  
*omissis*

### **Un sistema di qualità nazionale per il benessere animale**

Il tema del benessere animale è strettamente correlato con la sicurezza alimentare. Le fonti di stress e condizioni di scarso benessere degli animali possono avere come conseguenza una maggiore predisposizione alle malattie trasmissibili, che può determinare un rischio per i consumatori. Le buone prassi per il benessere degli animali non solo riducono inutili sofferenze, ma contribuiscono anche a rendere gli animali più sani. Con il Trattato di Lisbona del 2009, l'UE e i suoi Stati membri hanno riconosciuto la responsabilità da un punto di vista etico di prevenire maltrattamenti, dolore e sofferenza per gli animali in allevamento.

Gli standard di benessere animale attuati nell'UE sono tra i più elevati al mondo. Vigono, infatti, norme armonizzate a dimensione di Unione che disciplinano varie questioni di benessere per molte specie animali. La [direttiva 98/58/CE del Consiglio](#) definisce norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, altre norme UE definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento durante il trasporto e al momento dello stordimento e della macellazione. Sono svariate le organizzazioni internazionali che hanno emanato raccomandazioni e linee guida in tema di benessere degli animali, come l'[Organizzazione mondiale per la salute animale \(OIE\)](#) e il [Consiglio d'Europa](#). L'UE figura tra i firmatari della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata dal Consiglio d'Europa.

Il benessere degli animali, inoltre, è parte integrante della nuova [strategia Farm to Fork \(F2F\)](#) (dal produttore al consumatore) dell'Unione Europea, che mira a rendere le pratiche agricole in Europa più sostenibili attraverso una politica alimentare integrata che coinvolge l'intera filiera produttiva. Nel contesto di F2F, l'UE sta effettuando una valutazione esaustiva della propria legislazione sul benessere degli animali, per la quale è stato chiesto all'EFSA di fornire nuova consulenza che rifletta le ricerche e i dati scientifici più aggiornati. I nuovi obiettivi riflettono anche la crescente preoccupazione dell'opinione pubblica per il benessere degli animali, in particolare per l'uso delle



gabbie negli allevamenti. Un'iniziativa di alcuni cittadini europei che chiedeva la dismissione di gabbie, è stata sottoscritta da oltre 1,5 milioni di cittadini e caldeggiata da circa 170 organismi. Anche la nuova politica agricola comunitaria è improntata alla adozione di ecoschemi e all'incentivazione di pratiche di benessere animale che aiutino a raggiungere l'obiettivo della riduzione dell'utilizzo del farmaco e dell'antibiotico - resistenza.

Pertanto l'introduzione di un "Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento" (SQNBA) che valorizzi gli allevamenti che operano con grande attenzione al benessere degli animali, e che regolamenti tale certificazione è quanto mai necessario; il sistema di certificazione necessita di personale che abbia una formazione di base ed una competenza specifica sulle produzioni di origine animale e sulle condizioni che determinano il benessere animale, lungo tutta la filiera fino al consumatore.

Il Dottore Agronomo è parte integrante del sistema produttivo dei prodotti di origine animale e pertanto responsabile e competente sulle condizioni che determinano il benessere degli animali in allevamento, in qualità di progettista delle strutture di allevamento, delle strutture di trasformazione e commercializzazione, per la stima delle produzioni animali e danni alle produzioni zootecniche, per la certificazione della qualità e quantità delle produzioni zootecniche, dei prodotti trasformati, per la consulenza nella gestione l'allevamento degli animali e della loro alimentazione, per la esecuzione delle analisi fisico-chimico-microbiologiche dei prodotti zootecnici e dei prodotti destinati alla alimentazione degli animali in allevamento.

**E' pertanto incoerente escludere dal sistema di certificazione SQNBA una figura professionale come il Dottore Agronomo che ha le competenze enunciate precedentemente e che la legge gli attribuisce, e che ha oltretutto conoscenze delle produzioni zootecniche, del management dell'allevamento e delle biosicurezza ancora più specifiche se laureato nelle classe di laurea LM 86 "Scienze zootecniche e tecnologie animali".**

Di seguito le osservazioni ad alcuni articoli della proposta di legge in oggetto, riportate in modalità emendativa nello schema allegato:

### **Articolo 2 Definizioni**

All'art. 2 nella definizione di valutatore viene aggiunta la figura professionale del Dottore Agronomo in quanto è irragionevole la esclusione di una figura professionale che opera nel mondo delle produzioni animali e che definisce gran parte delle condizioni delle strutture e del management dell'allevamento in relazione al benessere animale.

**Valutatore:** persona qualificata e incaricata da un Organismo di Certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un Operatore o Operatore del settore alimentare ai requisiti del SQNBA. La valutazione di conformità nell'ambito del SQNBA presso gli Operatori è effettuata da un Medico Veterinario e/o da un [Dottore Agronomo/Dottore Forestale](#) in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1.

### **Articolo 5 (Criteri e modalità per l'adesione al SQNBA), comma 4.1.a iii)**

il nominativo del Medico Veterinario o [Dottore Agronomo/Dottore Forestale](#) autorizzato dall'Operatore ad inserire i dati nel portale di cui al successivo articolo 10;



All'art. **5 al comma 4.1.a iii)** insieme alla figura del Medico Veterinario viene aggiunta la figura professionale del Dottore Agronomo/Dottore Forestale in quanto tale professionista che opera negli allevamenti e nelle strutture dell'allevamento ha la possibilità, la conoscenza e la competenza per inserire i dati nel sistema informativo di cui trattasi.



### **Articolo 11 (Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale)**

All'articolo 11 in virtù delle competenze riconosciute dalle norme vigenti nel campo zootecnico e zooprofilattico rispettivamente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Medici Veterinari si ritiene proficuo l'inserimento di rappresentanti delle due categorie professionali nel Comitato Tecnico Scientifico Benessere animale.

### **Allegato 1 Requisiti minimi di competenza per i valutatori dell'Organismo di Certificazione e Requisiti minimi di competenza del personale dell'Organismo di Certificazione incaricato delle fasi di riesame e delibera.**

Alla colonna dei requisiti per i valutatori del benessere animale per la produzione primaria si chiede di inserire la figura professionale del Dottore Agronomo con regolare iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Per i valutatori della filiera si richiede di limitare la possibilità di certificare la filiera a coloro che hanno competenze e conoscenze in materia di zootecnia quali i laureati triennali e magistrali afferenti all'area CUN 07 del gruppo veterinario-agrario e ai diplomati in ambito agrario.

**1. Proposte emendative decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute con il quale vengono attuate le regole e i requisiti per il funzionamento del “Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento” (SQNBA), istituito con l’art. 224-bis contenuto nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio")**

8

TESTO	EMENDAMENTO	NOTE
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Finalità e campo di applicazione)</i></p> <p>1. Il presente decreto disciplina i requisiti di salute e benessere animale volti a qualificare, ai sensi delle regole tecniche di cui al presente Decreto, la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente del “Sistema di qualità nazionale benessere animale”, di seguito denominato SQNBA.</p> <p>2. Il presente decreto disciplina inoltre il rilascio della certificazione nel rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata possono produrre e commercializzare l’animale o il prodotto di origine animale che derivi da un allevamento oggetto di</p>		

certificazione.

3. Il SQNBA è costituito dalle disposizioni di cui al presente decreto e dagli allegati che lo disciplinano per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, secondo le indicazioni di cui all'articolo 224bis della legge n. 77/2020 e le priorità individuate del settore zootecnico.
4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute, su parere del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) di cui al successivo articolo 11, saranno predisposti ulteriori requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, nonché eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente decreto.

**Articolo 2**  
*(Definizioni)*

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- **Benessere animale:** sistema integrato a cui concorrono il sistema di allevamento, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco

veterinario, il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente;

- **Sistema di allevamento:** insieme delle condizioni strutturali, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro, specificate negli allegati al presente decreto;
- **Metodo di allevamento:** modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo negli schemi di certificazione allegati al presente decreto;
- **Stabilimento:** locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano;

- **Biosicurezza:** insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in allevamento, su un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito;
- **Operatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice Fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal Regolamento (UE) 2035/2019, registrato nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). È la figura titolare del certificato di conformità dello stabilimento, per la fase di produzione primaria;
- **Produzione primaria:** prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell'acquacoltura ed Elicicoltura;
- **Operatore del settore alimentare:** persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare, per le

fasi successive alla produzione primaria, posta sotto il suo controllo e della tracciabilità dei prodotti, inclusi tutti coloro che trasportano animali vivi, e lavorano o trasportano prodotti di origine animale li etichettano fino alla vendita al consumatore finale. È la figura titolare del certificato di conformità;

- **Gruppo di Operatori del settore alimentare:** operatori del settore alimentare gestiti da un coordinatore definito 'Organizzazione'. L'Organizzazione richiede la certificazione, coordina il gruppo e si assume la responsabilità della conformità del gruppo rispetto ai requisiti del SQNBA. È il soggetto intestatario del certificato di conformità;
- **Catena di Custodia (CoC):** sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale;
- **Organismo di Certificazione:** organismo che svolge servizi di valutazione della conformità accreditato dall'Organismo Nazionale di Accreditamento

conformemente al Reg. 765/2008;

- **Organismo Nazionale di Accreditamento:** unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento. A livello nazionale, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
- **Accreditamento:** attestazione da parte di un Organismo di accreditamento che un determinato Organismo di Certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
- **Valutazione della conformità:** procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate;
- **Schema di certificazione:** insieme di regole e procedure che identificano l'oggetto della valutazione di conformità e le metodologie

per determinarla, oltre all'insieme di requisiti rispetto ai quali la valutazione deve essere effettuata;

- **Certificato di conformità:** documento rilasciato da un Organismo di Certificazione ad un Operatore o Operatore del settore alimentare o gruppo di Operatori del settore alimentare, che attesta il soddisfacimento dei requisiti specificati dallo schema di certificazione a seguito delle opportune valutazioni della conformità;
- **Valutatore:** persona qualificata e incaricata da un Organismo di Certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un Operatore o Operatore del settore alimentare ai requisiti del SQNBA. La valutazione di conformità nell'ambito del SQNBA presso gli Operatori è effettuata da un medico veterinario in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1;
- **Prodotto preimballato:** unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in

**Valutatore:** persona qualificata e incaricata da un Organismo di Certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un Operatore o Operatore del settore alimentare ai requisiti del SQNBA. **La valutazione di conformità nell'ambito del SQNBA presso gli Operatori è effettuata da un Medico Veterinario e/o da un Dottore Agronomo in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1;**

Riteniamo non coerente per il corretto funzionamento del sistema la esclusione di una figura professionale fondamentale per il settore zootecnico che opera nel mondo delle produzioni animali e che definisce gran parte delle condizioni delle strutture e del management dell'allevamento in relazione al benessere animale.

modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore per la vendita diretta;

- **Vigilanza:** complesso delle attività svolte dall'autorità competente, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, dirette alla verifica che non sussistono carenze di requisiti e carenze da parte dell'organismo di certificazione nell'espletamento dei compiti di certificazione e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso ha adottato correttivi appropriati e tempestivi;
- **Banca Dati Nazionale (BDN):** base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it).

### **Articolo 5**

*(Criteri e modalità per l'adesione al SQNBA)*

1. La domanda di adesione è presentata dal singolo Operatore oppure da un Operatore del settore alimentare oppure da un'Organizzazione responsabile di un gruppo di Operatori del settore alimentare per le fasi di filiera di propria competenza, ammesse dal SQNBA.
2. Tali soggetti si dotano, per le fasi di competenza, di un sistema di identificazione degli animali e dei prodotti della produzione primaria atto a garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera e identificano ed implementano delle procedure per operare conformemente alle disposizioni del SQNBA valutando in autocontrollo l'efficacia dei propri sistemi. Queste informazioni devono essere documentate e rese disponibili all'Organismo di Certificazione.
3. Per l'adesione al SQNBA, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Possono richiedere l'adesione al SQNBA gli:

4.1. Operatori della produzione primaria:

1.1.1. Che sono identificati ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente;

1.1.2. Che aderiscono al sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 10;

1.1.3. Che soddisfano, laddove previsti, i requisiti d'accesso allo schema di certificazione per la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento di interesse di cui agli allegati al presente decreto;

4.1.a) Nella domanda di adesione devono essere indicati almeno:

- i) la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento che si intende certificare, oltre al codice BDN del Ministero della Salute attribuito allo stabilimento ed il Codice Fiscale oppure il

<p>Numero di Registrazione Unico dell'Operatore responsabile dello stabilimento;</p> <p>ii) l'eventuale attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA;</p> <p>iii) il nominativo del veterinario autorizzato dall'Operatore ad inserire i dati nel portale di cui al successivo articolo 10;</p> <p>iv) l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA, in conformità a quanto stabilito dal presente decreto e dagli allegati applicabili.</p> <p>4.1.b) Con la stessa modalità, è ammessa la presentazione da parte del singolo Operatore, di più domande di adesione riferite alle diverse specie, metodi di allevamento e orientamenti produttivi che si intendono certificare SQNBA.</p> <p>4.1.c) L'adesione al SQNBA per una specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento comporta che tutti gli animali con queste caratteristiche afferenti ad uno stabilimento e sotto la responsabilità di un unico Operatore siano gestiti secondo le modalità di cui al presente decreto ed agli allegati specifici.</p>	<p>iii) il nominativo del Medico Veterinario o del <b>Dottore Agronomo</b> autorizzato dall'Operatore ad inserire i dati nel portale di cui al successivo articolo 10;</p>	<p>il Dottore Agronomo che opera stalle negli allevamenti e nelle strutture dell'allevamento ha la possibilità, la conoscenza e la competenza per inserire i dati nel sistema informativo di cui trattasi.</p>
---	--	--

1.2. Operatori del settore alimentare:

1.2.1. Devono essere riconosciuti ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente;

1.2.2. Devono adottare il sistema della catena di custodia per il SQNBA nel rispetto dei requisiti dell'Allegato 2;

4.2.a) Nella domanda di adesione, devono essere riportati almeno:

- i. i dati e i riferimenti legali dell'Operatore del settore alimentare richiedente;
- ii. gli estremi relativi alla registrazione dell'attività effettuata dall'Operatore del settore alimentare, quale codice distintivo o di riconoscimento, con specificazione della sua tipologia;
- iii. la fase o le fasi di interesse nella filiera coinvolta;
- iv. una breve descrizione dell'Operatore del settore alimentare, della sua organizzazione, delle attività svolte e del numero di animali/volumi trattati;

2. Se l'adesione al SQNBA avviene attraverso un'Organizzazione responsabile di un gruppo di filiera, la stessa presenta la domanda

indicando ogni Operatore del settore alimentare coinvolto secondo le modalità di cui al presente articolo.

3. Sono esentati dalla certificazione tutti i soggetti che trasportano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati ed etichettati ai sensi dell'articolo 9.

### **Articolo 11**

*(Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale)*

- 1) E' istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire la disciplina produttiva e le relative regole tecniche, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili

<p>all'implementazione del sistema.</p> <p>2) Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte:</p> <p>a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente;</p> <p>b) due rappresentanti esperti del Ministero della Salute, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;</p> <p>c) quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>d) un rappresentante di Accredia;</p> <p>e) quattro esperti in materia di Benessere animale, di cui uno designato dal CREA-ZA, uno dal CREA-PB e due dal CReNBA.</p> <p>3. Il Comitato può avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all'intera filiera.</p> <p>4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>5. Ai componenti del CTSBA non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.</p>	<p>2) Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte:</p> <p>a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente;</p> <p>b) due rappresentanti esperti del Ministero della Salute, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;</p> <p>c) un rappresentante dei Medici Veterinari nominato dalla FNOVI;</p> <p>d) un rappresentante dei Dottori Agronomi e Forestali nominato dal CONAF;</p> <p>e) quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p>f) un rappresentante di Accredia;</p> <p>g) quattro esperti in materia di Benessere animale, di cui uno designato dal CREA-ZA, uno dal CREA-PB e due dal CReNBA.</p>	<p>In virtù delle competenze riconosciute dalle norme vigenti nel campo zootecnico e zooprofilattico rispettivamente dei Dottori Agronomi e dei Medici Veterinari si ritiene proficuo l'inserimento di rappresentanti delle due categorie professionali nel Comitato Tecnico Scientifico Benessere animale.</p>
--	---	---

### Osservazioni all'allegato 1

#### Allegato 1

#### Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione

##### C. Personale dell'Organismo di Certificazione e requisiti di competenza

Gli Organismi di Certificazione che effettuano le attività di valutazione della conformità al SNQBA devono dotarsi di personale sufficiente per garantire lo svolgimento delle attività di certificazione in accordo alle prescrizioni del SQNBA.

L'Organismo di Certificazione identifica una figura di riferimento per l'accesso all'area dedicata del sistema informativo di cui all'art. 10 del Decreto, a cui sono assegnate le credenziali di accesso, che assume la responsabilità delle comunicazioni in entrata e in uscita dal sistema, necessarie per l'attività di controllo del SQNBA.

Gli Organismi di Certificazione devono utilizzare personale dedicato alle fasi di valutazione, riesame e decisione in possesso dei seguenti requisiti di

competenza, per le distinte funzioni.		
---------------------------------------	--	--

### Requisiti minimi di competenza per i valutatori dell'Organismo di Certificazione

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
<b>Titolo di studio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laurea in Medicina Veterinaria</li> <li>- Iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari</li> <li>- Iscrizione nell'elenco pubblico dei veterinari aziendali, ai sensi del Decreto ministeriale del 7 dicembre 2017, detenuto da FNOVI</li> <li>- Iscrizione all'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali</li> </ul>	<p>Laurea triennale o magistrale afferenti all'area CUN 07 del gruppo veterinario-agrario</p> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diploma di istruzione secondaria di 2 grado in ambito agrario</li> </ul>
<b>Esperienza lavorativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperienza lavorativa di almeno 1 anno in allevamenti relativi alla specie oggetto di certificazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per laureati: esperienza lavorativa di almeno 1 anno sulla tracciabilità nella filiera oggetto di certificazione.</li> <li>- Per diplomati: esperienza lavorativa di almeno 2 anni sulla tracciabilità nella filiera oggetto di certificazione.</li> </ul>
<b>Formazione teorica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corso di formazione per veterinario Aziendale ai sensi del Decreto del 07/12/2017 per i medici veterinari e di Valutatore per organismi di certificazione per i Dottori Agronomi</li> <li>- Corso di formazione sul sistema informativo ClassyFarm, e suo utilizzo, relativo alla specie animale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corso di formazione finalizzato a conoscere ed utilizzare il sistema informativo ClassyFarm.</li> <li>- Corso di almeno 16 ore sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19011</li> <li>- Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena</li> </ul>

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
	<p>oggetto di certificazione, per tutte le professioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corso di almeno 16 ore sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19011 , per tutte le professioni</li> <li>- Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia, , per tutte le professioni</li> <li>- Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale, , per tutte le professioni</li> </ul>	<p>di custodia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale</li> </ul>
<b>Formazione Pratica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non necessaria per i valutatori già qualificati dall'Organismo di Certificazione ad operare nell'ambito della produzione primaria zootecnica.</li> <li>- Per i nuovi valutatori è richiesto l'affiancamento con valutatore qualificato per almeno 3 attività di valutazione condotte nell'ambito della produzione primaria zootecnica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non necessaria per i valutatori già qualificati dall'Organismo di Certificazione ad operare nell'ambito della tracciabilità e della catena di custodia.</li> <li>- Per i nuovi valutatori è richiesto l'affiancamento con valutatore qualificato per almeno 3 attività di valutazione condotte nell'ambito della tracciabilità e catena di custodia.</li> </ul>

**Requisiti minimi di competenza del personale dell'Organismo di Certificazione incaricato delle fasi di riesame e delibera.**

<b>Requisiti</b>	<b>Produzione primaria</b>	<b>Filiera</b>
<b>Titolo di studio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laurea in Medicina Veterinaria</li> <li>- Iscrizione all'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori</li> </ul>
<b>Esperienza lavorativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperienza lavorativa sulla tracciabilità</li> </ul>
<b>Formazione Teorica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equiparabile ai requisiti richiesti ai valutatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conoscenza del sistema informativo ClassyFarm e del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale.</li> <li>- Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia</li> <li>-</li> </ul>